

GLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

MOTIVO DELLA VERIFICA



Nel **verbale di accesso** deve risultare il motivo del controllo, che può essere:

- di iniziativa;
- a richiesta di terzi soggetti, specificando in questa ipotesi l'organo richiedente;
- il criterio selettivo adottato nel caso specifico ovvero la tipologia di attivazione del servizio

Sono informazioni che normalmente non emergono negli atti, se non in forma generica e standardizzata. Il contribuente quindi potrebbe **difendersi** evidenziando che la **genericità delle indicazioni fornite** non consente di adottare un'ideale difesa ovvero non ha consentito il contraddittorio preventivo. Potrebbe essere opportuno esemplificare il caso specifico con esempi concreti

OGGETTO DELLA VERIFICA ED ESTENSIONE AD ALTRE ANNUALITÀ



Nel verbale di accesso deve risultare l'**oggetto della verifica**. In particolare dovrebbe evincersi:

- quali solo le operazioni di gestione di interesse, quindi, ad esempio, operazioni intracomunitarie, verifica generale, i rapporti con uno specifico fornitore, con uno specifico cliente ovvero una specifica operazione
- quale periodo di imposta è di interesse. Qualora fossero più di uno, dovrebbero essere elencati;
- per quali tributi, quindi se Iva, dirette, imposta di registro, eccetera

È importante riscontrare l'**esatta coincidenza** tra quanto l'amministrazione ha comunicato di voler controllare e quanto poi effettivamente è stato controllato. Qualora vi fossero delle divergenze, ad esempio, quando l'accertamento emesso è riferito a un'annualità diversa rispetto a quella indicata nell'ordine di accesso, occorre evidenziare nel ricorso che è stato **violato il diritto di contraddittorio preventivo**, poiché il contribuente avrebbe potuto produrre ulteriore difesa se avesse conosciuto le reali intenzioni dell'amministrazione. La circolare 1/2008 della Guardia di finanza prescrive che quando è necessaria l'estensione ad altri anni, occorre specifica informazione nei riguardi del contribuente in via preventiva rispetto a questa estensione e, tra altro, devono risultare le relative motivazioni. Tanto più che l'estensione dovrebbe essere preventivamente autorizzata

PROCESSO VERBALE DI VERIFICA



Il **processo verbale di verifica** è un documento nel quale sono descritte in modo sintetico, ma significativo, le operazioni giornaliere compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo adottate, nonché documentate le richieste rivolte al contribuente, a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

Nella circolare 1/2008 della Guardia di finanza è precisato che nel processo verbale di verifica deve essere data contezza preliminare dei rilievi che saranno definitivamente e più compiutamente formalizzati nel processo verbale di constatazione, allo scopo di permettere al contribuente di fornire spiegazioni o altra documentazione che possa risultare utile per l'attività ispettiva

Quando i **verbali giornalieri non contengono i rilievi** successivamente verbalizzati solo nel Pvc si verifica una **lesione del diritto di difesa** del contribuente. Infatti il comma 4 dell'articolo 12 prescrive la possibilità di quest'ultimo di verbalizzare eventuali rilievi o osservazioni. Ovviamente, ciò è possibile solo se si conoscono le violazioni che i verificatori intendono constatare. Nella difesa quindi è opportuno evidenziare la circostanza dando risalto a ciò che il contribuente avrebbe potuto documentare ovvero giustificare conoscendo la posizione tempestivamente. Di fatto, l'irregolarità commessa dai verificatori ha impedito al contribuente di attivare un "dialogo" preventivo alla formazione della pretesa

DURATA



La **permanenza** degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i **30 giorni** lavorativi, **prorogabili per ulteriori 30 giorni** nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio

La **violazione** del periodo massimo di permanenza presso la sede del contribuente **non comporta la nullità** dell'atto. È infatti univoco l'orientamento della Corte di cassazione in tal senso (19338 e 19692/2011). La violazione, secondo questa linea interpretativa, non comporterebbe alcuna conseguenza negativa sulla difesa del contribuente

I 60 GIORNI



L'**avviso di accertamento** non può essere emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo casi di particolare e motivata urgenza

Le Sezioni Unite (18184/2013) hanno affermato che il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. L'invalidità di un atto può essere rilevata solo se l'eccezione è stata sollevata dal ricorrente. Si tratta in sostanza di un **vizio non rilevabile d'ufficio** dal giudice e pertanto, in assenza di una **specifica contestazione**, l'atto continuerà a produrre i suoi effetti. L'amministrazione, dunque, anche qualora avesse compiuto tale "irregolarità", se non viene tempestivamente eccepita dal contribuente non subirà alcuna sanzione di invalidità. L'eccezione va fatta valere già nel **ricorso introduttivo** del giudizio, non potendosi sollevare nei gradi successivi